



3672112

P. C.

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FALLIMENTO E
ISTITUTI
AFFINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - R.G.N. 21694/2010
Dott. RENATO RORDORF - Rel. Consigliere - Cron. 3672
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Rep.
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ud. 22/02/2012
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21694-2010 proposto da:

FALLIMENTO EURO SRL (01422350676) in persona dei
curatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato
CARONE FABIANI ACHILLE, rappresentata e difesa
dall'avvocato REFERZA PIETRO giusta autorizzazione del
Giudice Delegato del 22/07/2010 e giusta procura a
margine del ricorso;

2012

- **ricorrente** -

1486

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO FASHION SRL 01560890681;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 698/2010 del TRIBUNALE di
TERAMO dell'1/06/2010, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito l'Avvocato Achille Carone Fabiani (delega avv. Referza) difensore della ricorrente che si riporta al ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

Il relatore designato a norma dell'art. 377 c.p.c. ha depositato una relazione del seguente tenore:

1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza depositata il 22 giugno 2010, pronunciando su un ricorso per opposizione allo stato passivo del fallimento della Euro s.r.l., in precedenza dichiarato da quel medesimo tribunale, ha accolto la domanda con la quale il curatore del fallimento della Fashion s.r.l., dichiarato invece dal Tribunale di Pescara, aveva chiesto fosse revocato, a norma dell'art. 67 l. fall., un pagamento eseguito dalla Fashion in favore della Euro quando entrambe erano ancora in bonis. Con la medesima sentenza il conseguente credito restitutorio vantato dal curatore del fallimento della Fashion, ammontante 7.615.570,01 (oltre ad interessi), è stato ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento della Euro.

2. Avverso tale sentenza, considerata alla stregua di un decreto emesso a norma dell'art. 99, ultimo comma, l. fall., il curatore del fallimento della Euro ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Nessuna difesa ha spiegato in questa sede il fallimento della Fashion.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., poiché è prospettabile la sua manifesta fondatezza.

3.1. Giova premettere che l'aver il tribunale adottato, nel decidere, la forma della sentenza, che di per sé non sarebbe suscettibile di ricorso diretto per cassazione, non pare essere in questo caso di ostacolo insormontabile all'ammissibilità del proposto ricorso. L'anzidetta qualificazione, infatti, non sembra esser frutto di una meditata valutazione del decidente, nulla in tal senso emergendo dal tenore della motivazione. Potrebbe perciò risultare calzante quanto recentemente affermato dalle sezioni unite di questa corte, secondo cui l'applicazione del principio c.d. di "apparenza e affidabilità" comporta necessariamente un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione ad hoc: nel qual caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento (Sez. un. n. 390 del 2011). Poiché, nella fattispecie in esame, tali modalità

corrispondono a quelle dell'opposizione a stato passivo, destinata a concludersi con decreto del tribunale impugnabile per cassazione a norma dell'art. 99, ultimo comma, l. fall., la proposta impugnazione parrebbe ammissibile.

3.2. Quanto al merito, occorre anzitutto rilevare che, come risulta dalla stessa sentenza qui impugnata, l'azione revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla società Fashion in favore della Euro era stata inizialmente proposta, prima del fallimento della convenuta, dinanzi al Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato il fallimento della predetta società Fashion. Sopravvenuto anche il fallimento della convenuta Euro, però, quel giudizio fu interrotto e, come sempre dalla sentenza qui impugnata si apprende, si è successivamente estinto per mancata riassunzione nei termini prescritti.

Il curatore del fallimento della Fashion ha ritenuto, allora, di esperire in altra forma la medesima azione, mediante insinuazione al passivo del fallimento della Euro, dichiarato dal Tribunale di Teramo.

Ma, come correttamente si osserva nel primo motivo del ricorso per cassazione, il combinato disposto degli artt. 24 e 52 l. fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta il solo competente a decidere l'inefficacia (o meno) dell'atto, mentre unicamente le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (cfr. Cass. n. 7583 del 1994 e Cass. n. 2746 del 1963). Né appare superfluo aggiungere che, come recentemente affermato da Cass. n. 10486 del 2011, il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell'azione revocatoria non consentono che una tale azione sia esperita nei confronti di un fallimento, dopo che questo sia stato dichiarato.

Tali considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata nel ricorso, dovrebbero condurre all'annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Teramo, ignorando l'eccezione in

tal senso proposta dalla curatela convenuta, ha revocato pagamenti effettuati da una società che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara. Naturalmente l'annullamento di tale decisione dovrebbe travolgere anche la consequenziale ammissione al passivo del credito restitutorio derivante dalla revoca di detti pagamenti.

4. Ove il collegio condivida tali rilievi, il ricorso dovrebbe essere accolto.

Il collegio condivide tali considerazioni, alle quali nessun rilievo è stato mosso dalle parti.

Il ricorso va perciò accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato.

E' senz'altro possibile, in base alle considerazioni che precedono, decidere anche la causa nel merito, dichiarando inammissibile la domanda di revoca di pagamenti proposta dal curatore del fallimento della Euro s.r.l. dinanzi al Tribunale di Teramo e rigettando la conseguente istanza di ammissione al passivo del fallimento della Fashion s.r.l.


La peculiarità della vicenda, che coinvolge due fallimenti e mette perciò in causa gli interessi di due masse di creditori, suggerisce di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di revoca di pagamenti proposta dal curatore del fallimento della Euro s.r.l. dinanzi al Tribunale di Teramo, rigetta la conseguente istanza di ammissione al passivo del fallimento della Fashion s.r.l. e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Roma, 22 febbraio 2012

Il presidente
(Giuseppe Salmé)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **8 MAR. 2012**



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

